

ADEMPIMENTI

Dal 2019 forfettari esclusi da fatturazione elettronica... ma non del tutto

di Fabio Garrini

Il 2019 è alle porte e, con l'inizio del nuovo anno, imprese e professionisti saranno interessati dall'obbligo di emissione delle fatture in **formato elettronico**; tra i soggetti **esonerati** vi sono i contribuenti che applicano i regimi agevolati, e molti contribuenti di piccole dimensioni stanno premendo per passare al **regime forfettario**, anche alla luce dei minori vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio che sarà (o dovrebbe essere) approvata nei prossimi giorni.

Già in un [precedente contributo](#) abbiamo avuto modo di osservare come spesso accedere a tale regime possa essere non conveniente sotto il profilo del carico fiscale e, pertanto, i contribuenti dovrebbero stare **bene attenti ad adottare soluzioni che potrebbero dimostrarsi contro-producenti** al solo fine di sfuggire dalle nuove regole di fatturazione; oltretutto occorre osservare che non è neppure detto che tale scelta li esoneri totalmente, visto che i loro **cessionari/committenti potrebbero imporre il canale elettronico di fatturazione**.

Le fatture emesse

In relazione all'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#) (così come modificato dall'[articolo 1, comma 909, L. 205/2017](#)) beneficiano dell'**esonero** le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nei **regimi agevolati** esonerati dall'applicazione dell'imposta:

- “**Regime di vantaggio**” (di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla **111/2011**);
- “**Regime forfettario**” di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#).

Da notare che tale esonero non produce effetti negativi sui **destinatari** della fattura che, comunque, potranno beneficiare dell'**eliminazione dello spesometro**, e una eventuale **fattura passiva analogica** ricevuta da un forfettario non comporterà alcuna reviviscenza dell'obbligo.

Sul punto, infatti, nella **Faq** pubblicate sul proprio sito, l'Agenzia è stata chiara: l'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) stabilisce un “*obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato*”; inoltre la **Legge di Bilancio 2018** ha abrogato l'[articolo 21 D.L. 78/2010](#) con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019. Conseguentemente, per le **fatture ricevute da un soggetto passivo**

Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione “spesometro”.

Come precisato dalla guida alla fatturazione elettronica, l'esonero dalla fatturazione elettronica non è un divieto, tanto che gli operatori in regime di vantaggio o forfettario **possono comunque emettere fatture elettroniche** come tutti gli altri operatori economici.

Potrebbe apparire strano che un operatore non tenuto all'obbligo di fatturazione elettronica si cimenti **spontaneamente** in tale adempimento; non si può comunque trascurare il fatto che taluni, almeno quelli più avvezzi all'utilizzo dei sistemi informatici, potrebbero decidere di utilizzare tale canale per **adeguarsi** al sistema di fatturazione utilizzato dalla generalità dei contribuenti.

Senza trascurare il fatto che alcuni cessionari/committenti potrebbero **obbligare i loro fornitori** all'utilizzo di tale strumento, al fine di uniformare il flusso informativo delle fatture passive.

Si pensi all'**artigiano** che fattura prevalentemente ad un committente di grandi dimensioni che riceve tutte le proprie fatture di acquisto in formato elettronico; egli vedrebbe la fattura ricevuta dal forfettario come “fuori sistema”, e potrebbe essere portato ad imporre anche a tale fornitore l'utilizzo della e-fattura per rispettare le “policy di gruppo”.

Questo per dire che, malgrado vi sia un esonero normativo, in talune situazioni **il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato all'emissione spontanea della fattura elettronica per poter accedere a determinati clienti**.

Senza tralasciare il fatto che, qualora il cliente dovesse far parte della **Pubblica Amministrazione**, comunque la fattura elettronica continuerebbe ad essere **obbligatoria** anche per il contribuente in regime forfettario.

Le fatture ricevute

Va inoltre ricordato il tema delle fatture ricevute, in merito alla necessità o meno di procedere alla **conservazione a norma delle fatture elettroniche**, aspetto sul quale si sono posti molti interrogativi a seguito di risposte non sempre univoche rilasciate dall'Amministrazione Finanziaria.

Sul tema consta una risposta dell'Agenzia, nelle **Faq** richiamate, che vale la pena di riportare nella sua interezza:

“Come stabilito dall'articolo 1 del d.Lgs. n. 127/15, l'operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

*Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, **possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche** emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).*

*Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti **non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario** con cui ricevere le fatture elettroniche.”*

In definitiva, il **forfettario** ha due possibilità:

- pretendere una copia della fattura in **modalità analogica**, nel qual caso risulta esonerato dagli **obblighi di conservazione** (vi sarà comunque la possibilità di scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale “**fatture e corrispettivi**”);
- **comunicare Pec o codice destinatario** per farsi recapitare la fattura elettronica come avviene per gli altri soggetti, nel qual caso **scattano gli obblighi di conservazione** (che comunque possono essere assolti anche semplicemente sottoscrivendo lo specifico accordo con l'Agenzia delle Entrate).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**FORFETTARI E SEMPLIFICATI:
LE REGOLE IN VIGORE NEL 2019**

Scopri le sedi in programmazione >